I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (EURATOM) N. 233/71 DEL CONSIGLIO

del 1° febbraio 1971

che modifica le condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio in Belgio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità [1], in particolare l'articolo 4, secondo comma, e gli articoli 94 e 95 del suddetto regime,

visto il regolamento n. 10/63/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 1963, relativo alle condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio in Belgio [2], modificato da ultimo dal regolamento (Euratom) n. 1399/70 [3], in particolare l'articolo 16,

vista la proposta della Commissione,

considerando che compete al Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, stabilire, basandosi sugli usi locali, le condizioni di retribuzione degli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari per ogni sede di servizio ;

considerando che è opportuno far concordare l'articolo 16 del regolamento n. 10/63/Euratom con le disposizioni locali in materia di adeguamento degli stipendi base mensili all'indice generale dei prezzi al minuto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 16, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento n. 10/63/Euratom, la cifra di 2,5 % è sostituita dalla cifra di 2,28 % con decorrenza dal 1° settembre 1970.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° febbraio 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. SCHUMANN

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
(2) GU n. 188 del 28. 12. 1963, pag. 2992/63.
(3) GU n. L 156 del 17. 7. 1970, pag. 4.